

COMUNE DI CORMANO
Provincia di Milano

REGOLAMENTO
sulla TUTELA
della RISERVATEZZA
dei DATI PERSONALI

Legge 31-12-1996, n. 675
Decreto Legislativo 11-05- 1999, n.135 •

SERVIZI DEMOGRAFICI
30 novembre 1999

SOMMARIO:

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Definizioni di riferimento
- Art. 4 - Individuazione delle banche dati
- Art. 5 - Titolarità e responsabilità della banca dati
- Art. 6 - Soggetti incaricati del trattamento dei dati
- Art. 7 - Trattamento dei dati
- Art. 8 – Definizione di dato sensibile
- Art. 9 – Trattamento dei dati sensibili
- Art. 10 – Informazione
- Art. 11 – Diritti dell'interessato
- Art. 12 – Rapporti con il Garante
- Art. 13 – Sicurezza
- Art. 14 – Controlli
- Art. 15 - Richiesta di comunicazione e diffusione di dati effettuati da privati e da altri Enti Pubblici
- Art. 16 Abrogazione
- Art. 17- Disposizioni finali e transitorie

ART. 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall'Amministrazione Comunale in attuazione dell'art. 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive integrazioni.

2. Per finalità istituzionali, ai fini del presente regolamento, s'intendono:

- A) le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti;
- B) le funzioni svolte per mezzo d'intese, accordi di programma e convenzioni

ART. 2

FINALITA'

1. Il Comune e le sue articolazioni organizzative a carattere autonomo, garantendo che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza ed all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche, favoriscono la trasmissione di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori, degli esercenti degli incaricati di pubblico servizio, operanti nell'ambito dell'Unione Europea.

2. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici, reti civiche, nonché mediante l'utilizzo di reti di trasmissione dati ad alta velocità.

ART. 3

DEFINIZIONE DI TRATTAMENTO DEI DATI

1. Si considera "trattamento di dati" qualsiasi operazione di raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, comunicazione, diffusione e cancellazioni dei dati stessi contenuti nelle banche dati dell'Ente stesso.

ART. 4

INDIVIDUAZIONE DELLE BANCHE DATI

1. Le banche dati e gli archivi cartacei gestite dall'Amministrazione Comunale sono individuate con Deliberazione G.C. n.40 del 4/2/1998 (allegato A):

2. I Responsabili dei Servizi comunicano al Segretario Comunale, anche ai fini della notificazione al Garante di cui all'art. 7 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, qualsiasi variazione o aggiunta o creazione di banche dati tenute in forma cartacea o informatizzata.

ART. 5

TITOLARITA' E RESPONSABILITA' DELLA BANCA DATI

1. Il Sindaco è individuato quale titolare delle banche dati dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Responsabile delle banche dati e degli archivi cartacei di cui all'art.4 comma 1 del presente regolamento e' il responsabile del Servizio presso quale e' tenuta e conservata la banca dati.
3. Per Responsabile del Servizio si intende quanto stabilito dal Regolamento Comunale in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi. I Responsabili dei Servizi rispondono al Segretario Generale, il quale è il garante della regolare tenuta e gestione delle banche dati, con particolare riferimento alla loro diffusione (Capo V° - artt. 23 e seguenti)
3. Il Responsabile:
 - a) cura il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento di dati affidate ad operatori appartenenti al Settore o alle unità operative cui sovrintende;
 - b) provvede a dare istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali;
 - c) procede alle verifiche sulla metodologia d'introduzione e di gestione dei dati, anche attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente;
 - d) è responsabile dei procedimenti di rettifica dei dati;
 - e) impartisce le disposizioni operative per la sicurezza della banca dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento dei dati stessi.
 - f) cura la realizzazione delle singole banche dati cui sovrintende con il Centro Elaborazione Dati del Comune;
 - g) cura la comunicazione agli interessati del trattamento dei dati e la loro diffusione;
 - h) dispone il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento.
4. Nell'ipotesi di blocco dei dati o dell'accesso ai medesimi attraverso reti di trasmissione ad alta velocità o terminali accessibili al pubblico, il Responsabile ne dà tempestiva comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale.

ART. 6

SOGGETTI INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. A cura del responsabile della banca dati, sono individuati i soggetti incaricati e responsabili del trattamento, da svolgersi secondo le modalità di cui agli art. 9 e 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Agli incaricati, ove possibile, è assegnato un codice d'accesso personale che è registrato all'inizio e al termine delle operazioni giornaliere di trattamento.

ART. 7

TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati in possesso dell'Amministrazione sono di norma trattati in forma elettronica o mediante l'ausilio di sistemi automatizzati.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, al trattamento dei dati in forma non automatizzata.
3. Ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati tra enti pubblici, è esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in blocco o la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute nella banca dati, senza limiti di procedimento o di settore.
4. A cura del Responsabile del Servizio organizzativa competente sono dettate opportune istruzioni per garantire la riservatezza degli oggetti iscritti al Protocollo generale nella successiva fase di trasformazione in dati.

ART. 8

DEFINIZIONE DI DATO SENSIBILE

1. Per dato sensibile si intende quanto definito dall'art.22 della Legge 31/12/1996 , n.675 “ Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” ossia i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico , politico o sindacale , nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale .
2. L'Ente e' autorizzato a trattare i soli dati sensibili essenziali per svolgere attività' istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa. Tali dati se contenuti in banche dati elettroniche, debbono essere trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzo di codici identificativi, tali da permettere di identificare l'interessato solo in caso di necessita'.

ART.9

TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI

1. Il trattamento dei dati sensibili e' consentito esclusivamente quando la legge individua la rilevante finalità' d'interesse pubblico perseguita, la tipologia di dati trattabili e le operazioni eseguibili.
2. Ai sensi dell'art.22 commi 3 e 3-bis della Legge 31 dicembre 1996, n.675 sono individuati quali attività' con rilevante finalità' d'interesse pubblico:
 - a) Trattamento di dati relativi alla tenuta degli elenchi dello stato civile e dell'anagrafe, sia della popolazione residente sia degli italiani all'estero;
 - b) trattamenti finalizzati all'applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, immigrazione, asilo politico, condizione dello straniero, di profugo e dello status di rifugiato;
 - c) trattamenti finalizzati all'applicazione della disciplina in materia d'elettorato attivo e passivo e d'esercizio d'altri diritti politici, nonché' dirette all'esercizio del mandato d'organi elettivi;
 - d) trattamenti finalizzati all'instaurazione e alla gestione dei rapporti di lavoro, sia in ordine all'espletamento degli adempimenti previsti al trattamento economico e giuridico, sia in materia sindacale, d'igiene e sicurezza del lavoro;
 - e) trattamenti finalizzati a compiti ispettivi e di controllo proprie dell'Ente;

- f) trattamenti finalizzati all'applicazione della disciplina in materia di benefici economici, agevolazioni, elargizioni ed abilitazioni
 - g) trattamenti finalizzati all'applicazione della disciplina in materia d'onorificenze, ricompense, per il riconoscimento di persone giuridiche, nonché per il rilascio o la revoca di titoli autorizzatori o abilitativi;
 - h) trattamenti finalizzati all'applicazione della disciplina in materia di rapporti con le organizzazioni di volontariato, nella specie per quanto concerne l'elargizione di contributi;
 - i) trattamenti finalizzati all'applicazione della normativa in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;
 - j) trattamenti finalizzati all'applicazione della disciplina in materia di stupefacenti, d'assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate;
 - k) trattamenti strettamente necessari allo svolgimento dei rapporti istituzionali con gli enti di culto, con le confessioni e le comunità religiose;
 - l) trattamenti svolti dall'Ente, per quanto riguarda il sistema statistico nazionale (SISTAN);
trattamenti dei dati per ricerca storica o d'archivio ai sensi del DPR 1409/1963
3. Per i trattamenti di dati sensibili per cui non è specificata la rilevante finalità istituzionale e' necessaria la richiesta d'autorizzazione al Garante.

ART. 10

INFORMAZIONE

1. L'Ente effettua i trattamenti dei dati con modalità atte ad assicurare il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato ed adottano ogni misura occorrente per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato;
2. A cura del responsabile della banca dati o di un suo delegato, è data ampia diffusione degli obblighi informativi di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. I Responsabili degli uffici e servizi nel momento di prima acquisizione dei dati consegnano all'interessato della modulistica che contenga un breve prospetto informativo e dichiarazioni di consenso alla circolazione dei dati, ad eccezione delle ipotesi previste dall'art. 12 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 per cui è escluso il consenso poiché trattasi di dati raccolti e tenuti in base a obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria.
4. Nell'informare gli interessati l'Ente deve fare espresso riferimento alla normativa o il regolamento che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento.
5. Nelle ipotesi in cui per la sensibilità dei dati sia necessario il consenso dell'interessato, il medesimo consenso è prestato in forma scritta, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.

ART. 11

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Le richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato al trattamento dei dati personali previste dall'art13 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 sono presentate allo Sportello del Cittadino del Comune e riguardano la conoscenza, l'accesso gratuito, la possibilità di opposizione al trattamento stesso,

ART. 12

RAPPORTI CON IL GARANTE

1. Il responsabile di ciascuna Banca dati è tenuto ad inviare al Garante le comunicazioni e le notificazioni previste dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, nel caso di soppressione, ampliamento o creazione di ulteriori banche dati.

ART. 13

SICUREZZA

1. Il responsabile della Banca dati deve provvedere all'adozione di misure di sicurezza anche al fine di prevenire:
 1. i rischi di distribuzione, perdita dei dati o danneggiamento della Banca dati o dei locali ove essa è collocata;
 1. l'accesso non autorizzato;
 1. modalità di trattamento dei dati non conforme a legge o al regolamento;
 1. la cessione e/o la distribuzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.

ART. 14

CONTROLLI

A cura del Responsabile della Banca dati sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza della Banca dati e l'attendibilità dei dati inseriti.

ART.15

RICHIEDA DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI EFFETTUATI DAI PRIVATI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI

1. Ogni richiesta rivolta dai privati e da Pubbliche Amministrazioni al Comune e finalizzata ad ottenere il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali contenuti in banche dati deve essere scritta e motivata.
In essa devono essere specificati gli estremi del richiedente e devono essere indicati i dati ai quali la domanda si riferisce e lo scopo per il quale sono richiesti.
La richiesta deve, inoltre, indicare le norme di legge o di regolamento in base alle quali e' avanzata.

2. Il Comune dopo avere valutato che il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali sono compatibili con i propri fini istituzionali e non ledono i diritti alla riservatezza e all'identità personale dei soggetti cui si riferiscono, provvede alla trasmissione dei dati stessi nella misura e secondo le modalità strettamente necessarie a soddisfare la richiesta.

ART. 16 ABROGAZIONE

E' abrogato il Capo IV – Diritto d'accesso e Tutela della privacy - del Regolamento Comunale in materia di >Responsabile del procedimento amministrativo e termini procedurali

ART. 17 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il regolamento entra in vigore contestualmente all'approvazione da parte del competente organo regionale di controllo
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.

ALLEGATO A – REGOLAMENTO SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

BANCA DATI O ARCHIVIO CARTACEO	NORMA DI LEGGE , DI REGOLAMENTO O FINALITA' ISTITUZIONALE
Anagrafe utenza Ufficio case	L.R. 91/1993
Registro anagrafico/Liste elettorali/ Albi elettorali/ Elenco obbligati alla leva militare /Registri di stato civile	R.d. n.1238 /1938 - DPR n.223/1989 - L. n. 470 /1988 - L.n. 237/1964 - T.U. n.223/1967
Pratiche di N.O.E.A.	L. n.241/1990 - Deliberazione C.C. n.75 del 22/6/1994
Elenco Ditte fornitrici di materiali e/o prestazioni d'opera	Ordinazione di materiale per forniture urgenti
Violazioni Codice della Strada / Denunce di cessione di fabbricato/ Autorizzazioni di P.S. Contrassegni parcheggi invalidi	Codice della Strada - T.U.L.P.S:
Curricula di persone in cerca di lavoro (CAAM) / Nominativi lavoratoti residenti in CIG o in mobilita'	Finalita' istituzionale dell'Agencia Giovani
Iscrizioni corsi sportivi	L. n. 616/1977 - L. n. 241/1990 - L. n. 142/1990
Iscrizioni a Biblioteca	Deliberazione C.C.n. 43 /1976
Concessioni edilizie / Denunce inizio attivita'	L.n. 241/1990 - L.n. 10/1977
Presenze del personale / Gestione stipendi/ fascicoli personali / fascicoli concorsi pubblici	DPR N.487/1994 - DPR n. 333/1990 - DPR n. 268/1987 - L.n. 241/1990 L.Lgt. N.29/1993 - Circolari Inpdap, Inail , Prefettura , Ministeri
Albo libere associazioni e volontariato / Elenco componenti Consiglio e Giunta Comunale / Elenco degli esercenti la professione medica sul territorio Comunale / Elenco incarichi professionali	RD n.1265/1934 - Regolamento Sanitario n. 45/1901 - L.n. 266/1991 - LR n. 22/1993 - L.n.241/1990 - L.n. 816/1985
Elenco Ditte e societa' / Elenco contribuenti	D.Leg. n.507/1993 - L.n.165/1990 - D.Leg. n. 504/1992 - L.n. 426/1971 - L.n. 287/1991 - T.U.L.P.S.
Elenco clienti e fornitori/ ruolo lampade votive	DPR n. 733/1972 - DPR n. 600/1973.
Iscrizioni alle attivita' parascolastiche	LR n. 31/1980 - L.n.616/1977 - L.n.241/1990 - L.n. 142/1990
Beneficiari di provvidenze economiche/ Utenti servizio di assistenza domiciliare / Utenti asilo nido / Utenti Centro estivo / Gratuito patrocinio / Soggetti con handicap / Minori affidati	Codice deontologico degli esercenti la professione di assistenti sociali